



COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA

PROVINCIA DI PORDENONE

Via Roma, 1 33090 - Tramonti di Sopra (PN) Tel. 0427.869012 Fax. 0427.869263
www.comune.tramontidisopra.pn.it PEC comune.tramontidisopra@certgov.fvg.it
C.F. 81001150937 P.IVA 00561120932

BANDO PUBBLICO PER CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI

(ai sensi della Legge 431/98 art. 11 e L.R.6/2003 art. 6 e 11, Regolamento)

ANNO DI RIFERIMENTO 2018

Data apertura bando 11.03.2019

Data chiusura bando 26.04.2019

1. Finalità

Il Fondo Nazionale, istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ha la finalità di fornire, mediante l'erogazione di contributi, un supporto economico alle famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, di alloggi di proprietà sia pubblica che privata (**con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, meglio conosciuti come case popolari**).

2. Beneficiari

Possono presentare domanda i soggetti esterni all'edilizia residenziale pubblica e, quindi, conduttori di alloggi a mercato libero che, a causa delle particolari condizioni economiche, hanno un elevato rapporto tra canone e reddito.

Sostanzialmente i beneficiari di cui al presente bando sono i soggetti che occupano un alloggio in affitto e si trovano in particolari condizioni economiche.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge n.431 del 9/12/1998, le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) della legge medesima.

3. Requisiti soggettivi dei richiedenti

I richiedenti la concessione del contributo devono possedere i seguenti requisiti soggettivi alla data di presentazione della domanda:

- A. Essere residente da almeno 24 mesi sul territorio regionale, per i corregionali all'estero e rimpatriati i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale;
- B. Essere:
 - a. cittadini italiani;
 - b. cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e i loro familiari, ai sensi del d.lgs.30/2007;

- c. cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del d.lgs.3/2007;
 - d. straniero residente di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), purché residente nel territorio regionale;
- C. avere la residenza anagrafica nel Comune di Tramonti di Sopra;
- D. essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, **posto sul territorio regionale** con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto registrato;
- E. non essere proprietario di alloggio neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare;
- F. appartenere ad una delle seguenti condizioni familiari con:
- a) un indicatore della situazione economica equivalente ISEE come indicato da D.P.C.M. 159/2013, che sostituisce il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) non superiore a **€ 11.150,00** e con l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore ISE non inferiore al 14% e con un valore ISE non superiore a €. 31.130,00;
- oppure
- b) un indicatore della situazione economica equivalente ISEE Standard o Ordinario come indicato da D.P.C.M. 159/2013 che sostituisce il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) non superiore a **€ 16.420,00** e con l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore ISE non inferiore al 24% e con un valore ISE non superiore a €. 31.130,00.

Per accedere al contributo in oggetto è necessaria la presentazione dell'attestazione ISEE Ordinaria calcolata secondo i nuovi criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013.

Per i nuclei familiari composti da un solo componente il valore dell'indicatore ISEE di cui alle lettere a) e b) viene maggiorato del 20%.

Si precisa che, per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno, il contributo da assegnare viene rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione al netto degli oneri accessori.

Nuclei familiari in situazioni di particolare debolezza sociale o economica:

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, **il limite dell'indicatore della situazione economica (ISE), può essere innalzato del 10% fatto salvo quanto disposto al successivo all'art. 5 lett. c).** Ai fini dell'individuazione delle categorie di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, si considerano le seguenti situazioni:

- a) **anziani:** le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) **giovani coppie:** con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;

- c) **soggetto singolo con minori a carico**: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) **disabili**: i soggetti di cui all'art. 3 della L. n. 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) **famiglie in stato di bisogno**: quelle con una situazione economica I.S.E.E., ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 che sostituisce il D.Lgs. n. 109/1998, non superiore a **€ 4.100,00.=** se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a **€ 4.650,00.=** se composte da due o più soggetti;
- f) **famiglie monoreddito**: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g) **famiglie numerose**: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) **famiglie con anziani o disabili a carico**: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
- i) **soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto** o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- j) **emigrati**: i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 7/2002 "Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati".

Si precisa che per la valutazione del possesso dei requisiti sopra indicati per "nucleo familiare" e "famiglia" si intendono quelli definiti ai fini ISE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, alla data di presentazione della domanda.

- G. non avere presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell'anno.
- H. **la domanda va presentata al Comune del territorio regionale di attuale residenza anche per canoni pagati con contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione. Possono presentare la domanda persone maggiorenni, titolari del contratto per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione.**

4. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione **obbligatoriamente ai fini dell'accettazione della stessa**:

- Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- Cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;
- Copia del contratto di locazione in corso di validità riportante gli estremi della registrazione;
- Copia della ricevuta di avvenuto versamento dell'Imposta di registro relativa all'intero anno 2018 (modello F23 o ricevuta dell'intermediario abilitato in caso di utilizzo della registrazione telematica);
- Copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2018; in caso di impossibilità a presentarle il conduttore potrà allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta su modulo predisposto dall'Amministrazione comunale (Mod. 4 – pag.), nella quale il proprietario dell'alloggio dichiara l'importo del canone di locazione da lui ricevuto per l'anno 2018;
- Nuova attestazione I.S.E.E. Ordinaria calcolata secondo i nuovi criteri definiti dal D.P.C.M. 159/2013;
- Certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità, per le persone rientranti nel caso previsto dall'art. 3 – lettera d) del presente Bando;

Nell'ipotesi in cui il contratto d'affitto sia intestato a più persone, è necessaria l'autorizzazione degli altri intestatari a presentare la domanda in oggetto **allegando copia di un documento di identità valido degli stessi**.

L'autorizzazione sopra indicata deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda ai fini della accettazione della stessa, pena l'esclusione.

5. Entità e modalità di erogazione dei contributi

Il contributo da corrispondere deve consentire di contenere l'incidenza del canone di locazione - al netto degli oneri accessori - sulla situazione economica equivalente, con l'osservanza dei seguenti criteri stabiliti dal Regolamento emanato con decreto del D.P.REG. 27 maggio 2005 n. 0149/Pres. e s.mi.:

- a) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), come indicato dal D.P.C.M. 159/2013, che sostituisce il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a **€ 11.150,00** l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 3.100,00 all'anno (per esempio: se il canone incide per il 20% ed il nucleo si trova in questa fascia di indicatore, per cui l'incidenza minima è stabilita al 14% il contributo dovrà essere pari alla differenza percentuale e cioè al 6% dell'indicatore, e comunque non superiore a € 3.100,00), per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- b) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), come indicato dal D.P.C.M. 159/2013, che sostituisce il decreto legislativo 109/1998, non superiore a **€ 16.420,00** l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 2.325,00 all'anno (per esempio: se il canone incide per il 30% ed il nucleo si trova in questa fascia di indicatore, per cui l'incidenza minima è stabilita al 24%, il contributo dovrà essere pari alla differenza percentuale e cioè al 6% dell'indicatore, e comunque non superiore a € 2.325,00) per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- c) per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% se di tale situazione di debolezza sociale non ci si è avvalsi ai fini dei requisiti previsti al punto E) dell'art.3.

Gli interventi verranno valutati solo in riferimento ai canoni di locazione, al netto degli oneri accessori, dovuti per l'anno di riferimento del bando, a fronte di contratti di locazione regolarmente registrati (e per i quali è stata regolarmente rinnovata la **tassa annuale di registrazione**) relativi ad alloggi nei quali il richiedente risultava risiedere.

Si ricorda che alla data di presentazione della domanda, il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato (e per il quale è stata regolarmente rinnovata la **tassa annuale di registrazione**) avente per oggetto un alloggio ad uso abitativo ubicato sul territorio regionale e sia stato adibito dal richiedente a propria abitazione.

Sono escluse, ai fini del calcolo del contributo, le frazioni di mese inferiori ai 15 gg.

Il contributo eventualmente da corrispondere non potrà superare in nessun caso l'ammontare del canone corrisposto nell'anno di riferimento.

Nel caso in cui i trasferimenti regionali non dovessero soddisfare interamente le richieste degli aventi diritto, fermo restando il limite di cui sopra, la quota di contributo spettante verrà erogata sulla base della percentuale di copertura determinata calcolando l'incidenza dei trasferimenti regionali erogati rispetto al totale del fabbisogno richiesto.

6. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di attribuzione del contributo, va compilata esclusivamente su apposito modulo predisposto dal Comune di Tramonti di Sopra durante il periodo d'apertura del bando.

I moduli di domanda sono in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Tramonti di Sopra, Via Roma, 1 oppure scaricabili dalla home page del sito internet del Comune.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al seguente numero di telefono: ☎0427-869012 nella giornata di giovedì dalle ore 10:30 alle ore 11:30

Il Comune prenderà in esame solo le pratiche e la documentazione pervenuta entro la data di chiusura del bando.

La domanda potrà essere consegnata all' **Ufficio Servizi Sociali – Comune di Tramonti di Sopra – Via Roma, 1 entro l'orario ed il giorno ultimi indicati nell'estratto di bando e cioè, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 26.04.2019.**

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o di servizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o da forza maggiore.

7. Esclusioni

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- a) non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- c) abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
- d) abbia stipulato un contratto di locazione A.T.E.R.

8. Modalità di concessione dei contributi

L'erogazione del contributo è subordinata al versamento al Comune di Tramonti di Sopra dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

9. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla L.R. 6/2003, al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con D.P.Reg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres, e successive modifiche ed integrazioni.

10. Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.

Tramonti di Sopra, 01/03/2019

IL SINDACO
Giacomo Urban